

## PROTOCOLLO DI INTESA

tra

L'**Agenzia Italiana per la Gioventù** (d'ora innanzi "AIG"), con sede legale in Roma alla Via Sabotino, 4 – Codice Fiscale 9747140585, rappresentata dalla dott.ssa Federica Celestini Campanari, in qualità Commissario Straordinario, per la sua carica domiciliato presso l'Ente;

e

L'**AGESCI Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani**, con sede in Roma, in Piazza Pasquale Paoli 18, codice fiscale 80183350588, PEC [agesci\\_nazionale@pec.it](mailto:agesci_nazionale@pec.it), rappresentato nelle persone dei Presidenti del Comitato nazionale, Roberta Vincini e Francesco Scoppola

in prosieguo anche denominati congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte",

### VISTI

- lo Statuto dell'AIG;
- lo Statuto dell'AGESCI;

### PREMESSO CHE

#### **L'Agenzia Italiana per la Gioventù**

- è stata istituita con decreto legge 24 febbraio 2023 n.13, convertito con Legge n. 41 del 21 aprile 2023, l'Agenzia Italiana per la Gioventù;
- ai sensi dell'art. 55, comma 1, l'AIG è un ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
- che ai sensi dell'art. 55, comma 2, l'Agenzia Italiana per la Gioventù subentra a tutti gli effetti nelle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021;

- che ai sensi dei ridetti articoli, coopera con le altre Agenzie o Autorità delegate per i settori istruzione e formazione e svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con

il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché attività di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e funzioni di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi;

- che con D.M. 08/03/2023, registrato alla Corte dei Conti in data 14/03/2023, la dott.ssa Federica Celestini Campanari è stata nominata, con decorrenza dal 28 febbraio 2023, Commissario straordinario dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, ai sensi dell'articolo 55, comma 4;

### **AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani)**

- è una Associazione giovanile educativa che si propone di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero. I principi fondamentali del metodo scout sono proposti attraverso un modello educativo che vede i giovani come autentici protagonisti della propria crescita, orientata alla "cittadinanza attiva" ed è attento a riconoscere i valori, le aspirazioni, le difficoltà e le tensioni nel mondo dei giovani;

- la proposta scout educa i ragazzi e le ragazze ad essere cittadini attivi attraverso l'assunzione personale e comunitaria delle responsabilità che la realtà presenta: un impegno concreto nella comunità, svolto con spirito critico e attento finalizzato a formulare proposte per la prevenzione e la soluzione dei problemi;

- come associazione educativa che sa camminare a fianco dei ragazzi e offrire, sin da piccoli, spazi di autonomia e responsabilità, in AGESCI protagonismo, partecipazione, pari dignità sono parole che arricchiscono il cammino associativo e che impegnano a trovare spazi di collaborazione con altre realtà che condividono questo approccio;

- nell'ambito delle Strategie nazionali di intervento 2021-2025, l'AGESCI ha scelto di rafforzare ulteriormente la propria azione educativa e dare una direzione di senso alle azioni della quotidianità per fare sì che ognuno, dal più piccolo al più grande, lasci la propria impronta per un cambiamento rivolto al bene collettivo, in particolare a quello verso i più deboli e gli ultimi;

- le sfide del documento "Comunità aperte per costruire insieme il futuro" sollecitano gli aderenti ad abitare con sguardo nuovo i territori, costruire comunità aperte, interconnesse, che lavorino insieme per un obiettivo comune, secondo le specifiche peculiarità di ciascuno;

### **CONSIDERATO CHE**

- La Strategia dell'Unione Europea per la Gioventù 2019-2027 fissa gli Obiettivi e le Priorità per la cooperazione tra la Commissione Europea e gli Stati membri in tema di Politiche Giovanili;

- L'AIG svolge un ruolo sociale e civico, garantendo a tutti i giovani le risorse necessarie per essere protagonisti nella società in cui vivono;
- L'AIG è chiamata a proporre attività e percorsi volti a promuovere nei giovani una formazione sempre più organica e completa che permetta loro di sviluppare e far emergere le personali attitudini e di accrescerne le competenze, al fine di valutare e accogliere le diverse opportunità;
- L'AIG, impegnata nel campo dell'educazione non formale, incoraggia la costruzione di reti e collaborazioni con quanti, istituzioni, associazioni, enti, hanno a cuore la crescita umana, professionale e sociale dei giovani;
- L'AIG traduce in prassi e percorsi, possibili e concreti, la sua mission ed in particolare l'informazione e il dialogo costruttivo tra le generazioni, garantendo spazi di partecipazione per tutti e avvicinando l'UE ai giovani;
- Le Parti comprendono l'importanza di offrire percorsi educativi e informativi che mirino a formare nella gradualità e completezza la persona e per questo progettano azioni di rete che mettano in relazione una pluralità di soggetti;
- Le Parti desiderano sempre più mettersi in ascolto dei giovani e renderli protagonisti del loro percorso formativo per poter incidere nel tessuto sociale. Il percorso di collaborazione ha l'obiettivo di permettere ai giovani, chiamati a confrontarsi in un ambiente ricco e culturalmente diversificato, di approfondire da un lato le proprie conoscenze e dall'altro di affinare le proprie abilità pratiche.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – Premesse e finalità**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa finalizzato alla collaborazione tra le Parti in materia di azioni di educazione, ricerca, formazione.

### **ART. 2 - Oggetto**

L'AIG e AGESCI, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali, si impegnano ad attuare iniziative comuni finalizzate alla realizzazione di progetti educativi e formativi che favoriscano la crescita personale, sociale e culturale dei giovani.

### **ART. 3 - Oneri di spesa**

1. Il presente Protocollo d'intesa non comporta impegni di spesa per le Parti in quanto l'oggetto è da ciascuna perseguito, in linea generale, nell'ambito delle proprie finalità.
2. La partecipazione alle attività comuni, concordate e programmate tra le Parti con accordi di cui all'art. 1, non è a titolo oneroso.
3. Le Parti si riservano di integrare le condizioni previste nel presente Protocollo, sottoscrivendo appositi accordi integrativi per lo sviluppo di progetti specifici.



Agenzia Italiana  
per la Gioventù



4. Le Parti ribadiscono che l'eventuale finanziamento di specifici progetti è concordato tra le stesse con accordi bilaterali o negli stessi accordi integrativi; non sarà in nessun caso addebitato alcun costo che non sia stato previamente concordato e formalmente approvato dalle Parti e disciplinato nell'ambito di singoli progetti contemplati da successivi accordi operativi.
5. Le Parti si danno altresì atto che il presente Protocollo d'Intesa non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

#### **ART. 4 – Impegni delle Parti**

Le Parti si impegnano a:

- “condividere informazioni di proprietà delle Parti, nonché dati personali di cui le Parti sono Titolari Autonomi del Trattamento (sempre nel pieno rispetto della disciplina vigente in materia di riservatezza dei dati personali), conoscenze e competenze utili alla realizzazione delle finalità di studio, ricerca, formazione, didattica, trasferimento tecnologico, progettazione, valorizzazione, promozione e disseminazione di cui al presente Protocollo d'intesa.
- mettere reciprocamente a disposizione proprie strutture;
- organizzare attività comuni concordate e programmate da entrambe le Parti che sottoscriveranno a tal fine apposito accordo;
- l'AGESCI si impegna, inoltre, a contattare AIG per fornire e richiedere supporto, competenze e professionisti in occasione di momenti formativi per adulti e ragazzi in relazione ai temi propri delle politiche per i giovani, del volontariato e del servizio civile;
- l'AGESCI si adopererà per la diffusione di campagne e call promosse dall'AIG;
- l'AGESCI parteciperà a specifiche occasioni/viaggi/momenti formativi offerti dall'AIG e a collaborare ad eventuali campagne congiunte;
- AGESCI si impegna a ad invitare AIG almeno una volta all'anno ad un incontro con propri soci adulti per raccontare le opportunità e le potenzialità dell'Agenzia.

#### **ART. 5 – Titorietà dei risultati, comunicazione e visibilità del Protocollo**

1. I risultati delle attività sviluppate in forza del presente Protocollo d'intesa si intendono di proprietà comune.
2. Le Parti, inoltre, possono pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Protocollo d'intesa. La diffusione di qualunque iniziativa connessa al Presente Protocollo d'Intesa attraverso canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa.

#### **ART. 6 – Promozione dell'immagine e utilizzo dei loghi**

1. Il presente Protocollo non conferisce alle Parti il diritto di utilizzare alcun logo senza una preventiva e specifica autorizzazione.



Agenzia Italiana  
per la Gioventù



2. Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o il logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo d'Intesa e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo Protocollo scritto.
3. Nell'ambito della realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, le Parti potranno richiedere l'uso del reciproco logo mediante le forme stabilite dal Regolamento per l'uso del Marchio AIG, consultabile sul sito istituzionale al link: <https://agenziagiovani.it> e dal Regolamento per l'uso del logo AGESCI consultabile sul sito istituzionale al link: <https://www.agesci.it/>.
4. Le Parti, con la sottoscrizione del presente Protocollo, dichiarano sin d'ora di aver preso visione e di accettare i suddetti regolamenti.

#### **ART. 7 – Riservatezza**

1. Ciascuna Parte prende atto ed accetta che, nell'ambito dell'esecuzione del Protocollo, potrà ricevere dall'altra Parte materiale di varia natura contenente "Informazioni Riservate". Le "Informazioni riservate" di cui al presente articolo sono tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie, dati, conoscenze, know how ancorché brevettabili di qualsiasi natura, così come qualsiasi disegno, documento, supporto ottico o magnetico o campione di materiale o prodotto, di cui ciascuna Parte sia entrata o entrerà in possesso o che siano state o che le saranno fornite dall'altra Parte, nell'ambito delle attività di esecuzione del Protocollo e/o nella fase delle trattative.
2. In nessun caso, potranno essere considerate riservate:
  - le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza violazione degli obblighi derivanti dal Protocollo;
  - le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute da ciascuna Parte, sempre che tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e detta Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui venivano rivelate;
  - le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute da ciascuna Parte, essendo state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
  - le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto da ciascuna delle Parti.
3. Viene fatta salva la possibilità per le Parti di utilizzo e deposito in giudizio delle Informazioni Riservate per far valere i propri diritti tra le Parti stesse.



Agenzia Italiana  
per la Gioventù



4. Ciascuna Parte si impegna a mantenere e a considerare strettamente riservate e comunque soggette ad obbligo di riservatezza tutte le Informazioni Riservate e ad applicare, nei confronti delle Informazioni Riservate dell'altra Parte, idonee misure di sicurezza.
5. Ciascuna Parte si impegna a far trattare le Informazioni Riservate soltanto ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori terzi ai quali la conoscenza delle Informazioni Riservate è necessaria al solo scopo di adempiere agli scopi del Protocollo ed a mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni Riservate vengano rese disponibili e/o vengano divulgate, in tutto o in parte, a terzi senza una preventiva ed esplicita autorizzazione scritta dell'altra Parte.
6. Ciascuna Parte si impegna, nel caso di Informazioni Riservate che la stessa sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, a dare, ove consentito, immediata notizia scritta all'altra Parte, affinché queste ultime possano richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza.
7. Ciascuna Parte, in ogni caso, si assume piena responsabilità per ogni eventuale violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, posta in essere anche da qualsiasi soggetto terzo, ad essa riconducibile.
8. Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate solamente in relazione a quanto previsto dal Protocollo. In particolare, ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate in modo da danneggiare l'altra Parte o in modo da indurre i dipendenti, clienti o fornitori della stessa a cessare di essere tali.
9. Le Parti si impegnano a non asportare e a non effettuare copie, riproduzioni, estratti o sintesi di alcuna delle Informazioni Riservate, fatta eccezione per quelle indispensabili alle finalità del Protocollo; in tal caso qualsiasi copia, riproduzione, estratto o sintesi rimarrà di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite.
10. A richiesta di una delle Parti ovvero alla conclusione o all'interruzione, per qualsiasi motivo, delle attività del Protocollo, senza alcun pregiudizio per quanto riguarda gli altri impegni, ciascuna Parte si obbliga a riconsegnare entro 10 (dieci) giorni all'altra Parte, ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti, o altro materiale in qualsiasi forma in suo possesso o in possesso di terzi ad essa collegati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate e a cancellare o distruggere, e attestare per iscritto la cancellazione o distruzione, qualsiasi registrazione delle Informazioni Riservate, effettuata su computer o altro macchinario.
11. Le disposizioni del presente articolo devono intendersi applicabili tra le Parti per un periodo di tre (3) anni successivo alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Protocollo.
12. Le Parti riconoscono il carattere riservato di tutte le informazioni confidenziali scambiate in esecuzione del presente Protocollo, che non potranno essere fornite a terzi, né utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

13. In caso di necessità, per specifiche esigenze, potrà essere concordata la sottoscrizione di separato Protocollo di riservatezza.

### **Art. 8 – Gruppo di Lavoro**

L'AIG e AGESCI convengono di istituire un Gruppo di Lavoro paritetico composto da n. 2 rappresentanti di entrambe le Parti con il compito di curare la pianificazione di dettaglio e la realizzazione dell'attività da svolgere in collaborazione, secondo le tempistiche e le modalità organizzative condivise.

L'eventuale sostituzione di uno dei componenti il gruppo di lavoro deve essere comunicata tempestivamente all'altra Parte con comunicazione scritta.

### **ART. 9 - Trattamento dati**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dalla stipula e dall'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, con particolare riferimento al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti in materia.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività istruttoria o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al Protocollo ovvero allo svolgimento dell'attività collegate, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Protocollo d'intesa.
3. Le Parti si impegnano ad adottare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse del Protocollo d'intesa.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- Per la AIG: Titolare del trattamento dei dati è il dott.ssa Federica Celestini Campanari, con sede in Via Sabotino, 4 00195 Roma. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all'indirizzo pec: [direzione@agenziagiovani.legalmail.it](mailto:direzione@agenziagiovani.legalmail.it).
- Per AGESCI: Titolare del trattamento dei dati è AGESCI nella persona dei Legali Rappresentanti e cioè i Presidenti pro-tempore, con sede in Piazza Pasquale Paoli, 18, 00186 Roma. La Segreteria Nazionale è contattabile all'indirizzo pec: [agesci\\_nazionale@pec.it](mailto:agesci_nazionale@pec.it)

### **ART.11 – Durata, modifica, rinnovo e recesso**

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata di un (1) anno dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante comunicazione scritta tra le Parti. È escluso il rinnovo tacito.
2. Proposte di modifiche possono essere avanzate da entrambe le Parti. Ogni modifica o integrazione del presente Protocollo d'intesa dovrà avvenire per iscritto ed essere approvata dagli organi competenti delle Parti.
3. Il recesso dal Protocollo d'intesa potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambe le Parti, a mezzo comunicazione scritta trasmessa con raccomandata A/R o PEC, rispettivamente ai seguenti indirizzi:

Agenzia Italiana per la Gioventù  
Via Sabotino, 4 – Roma  
all'attenzione della Dott.ssa Federica Celestini Campanari  
Commissario Straordinario  
PEC [direzione@agenziagiovani.legalmail.it](mailto:direzione@agenziagiovani.legalmail.it)

AGESCI  
Piazza P. Paoli,18 – Roma  
All'attenzione di Roberta Vincini e Francesco Scoppola  
Presidenti  
PEC: [agesci\\_nazionale@pec.it](mailto:agesci_nazionale@pec.it)

### **ART. 12 – Foro competente**

Le Parti convengono che qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo e comunque ogni controversia connessa con l'oggetto dello stesso, nulla escluso, dovrà preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione



Agenzia Italiana  
per la Gioventù



amichevole tra le Parti, ricorrendo anche all'istituto della Mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 dagli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione. La sede della mediazione sarà Roma. Qualora non sia stata risolta entro il termine di 45 giorni dal deposito dell'istanza di Mediazione, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del Foro di Roma.

#### **ART. 13 – Normativa applicabile**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'intesa, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.
2. Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione, dei Regolamenti e dei Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

#### **ART. 14 – Registrazione e bollo**

1. Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005.

Roma, 05/03/2025

**Per Agesci**

*I legali rappresentanti*

Roberta Vincini Francesco Scoppola

**Agenzia Italiana per la Gioventù**

*Il Commissario Straordinario*

Dott.ssa Federica Celestini Campanari

**ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI**